

Statuti della ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

Risoluzione della 85esima assemblea generale del 22.03.2024

Capitolo I	Norme generali	
Art. 1	Nome	4
Art. 2	Scopo	4
Capitolo II		4
Art. 3	Appartenenza.	4
Art. 4	Adesione	4
Art. 5	Dimissioni ed espulsioni	4
Art. 6	Membri onorari	4
Art. 7	Rappresentanza ufficiale	5
Capitolo III	Organizzazione	5
Art. 8	Organi dell'Associazione	5
Capitolo IV	Assemblea generale	5
Art. 9	Generalità	5
Art. 10	Convocazione	5
Art. 11	Competenze	5
Art.12	Istanze	6
Art. 13	Direzione	6
Art. 14	Decisioni e nomine	6
Art. 15	Diritto di voto e di eleggibilità	6
Capitolo V	Comitato	6
Art. 16	Funzioni	6
Art. 17	Convocazioni e diritto di decisione	6
Art. 18	Organizzazione	7
Art. 19	Durata del mandato	7
Art. 20	Competenze	7
Art. 21	Firma	7
Capitolo VI	Organi di controllo	8
Art. 22	Revisione dei conti	8
Capitolo VII	Commissioni	8
Art. 23	Generalità	8
Capitolo VIII	Conferenza delle persone di contatto	8
Art. 24	Mansionario	8
Art. 25	Convocazione	8
Art. 26	Competenze	8

Capitolo IX	Pubblicazioni	9
Art. 27	<i>Giornale - Internet - Social media</i>	9
Capitolo X	Finanze	9
Art. 28	<i>Averi dell'Associazione</i>	9
Art. 29	<i>Fonti d'entrata</i>	9
Art. 30	<i>Vincoli</i>	9
Art. 31	<i>Decesso</i>	9
Art. 32	<i>Scioglimento dell'Associazione</i>	9
Capitolo XI	Servizi giuridici	10
Art. 33	<i>Consigli giuridici</i>	10
Capitolo XII	Assicurazioni	10
Art. 34	<i>Generalità</i>	10
Art. 35	<i>Adesione</i>	10
Art. 36	<i>Incasso dei premi</i>	10
Art. 37	<i>Pretese</i>	10
Capitolo XIII	Revisione degli statuti	10
Art. 38	<i>Maggioranza qualificata</i>	10
Capitolo XIV	Scioglimento dell'Associazione	10
Art. 39	<i>Scioglimento dell'Associazione</i>	10
Capitolo XV	10	10
Art. 40	<i>Base legale</i>	10
Capitolo XVI	Disposizioni transitorie	11
Art. 41	<i>Disposizioni transitorie</i>	11

Capitolo I Norme generali

Art. 1 Nome

1. Sotto il nome di «Associazione degli Istruttori» (AdI) si è costituita una società secondo il Codice Civile svizzero.
2. L'Associazione è affiliata a *swissPersona*.

Art. 2 Scopo

1. L'Associazione tutela gli interessi della professione e dei suoi membri. Ne incentiva la formazione professionale e la camerateria. È neutra sul piano confessionale e politicamente indipendente.

Capitolo II Appartenenze

Art. 3 Generi di appartenenze

1. L'AdI conta membri dalle seguenti categorie:
 - a) Categorie professionali del DPS nell'ambito Difesa attivi nell'istruzione, nella condotta e nel sostegno delle formazioni d'istruzione e d'impiego, nei Comandi di Scuole e corsi e nei Centri di competenza dell'Esercito;
 - b) Pensionati;
 - c) Membri onorari;
 - d) Vedove/i di membri defunti;
 - e) Ex membri secondo l'Art. 3 Pt. a.

Art. 4 Adesione

1. Il Comitato decide sull'adesione dando seguito ad una richiesta scritta, o in casi particolari direttamente tramite propria decisione.
2. In caso di rifiuto della richiesta il richiedente ha la possibilità di inoltrare ricorso all'assemblea generale.

Art. 5 Dimissioni ed espulsione

1. Le dimissioni dall'Associazione avvengono su propria richiesta;
2. La richiesta è da inoltrare per iscritto con un preavviso di sei mesi entro la fine dell'anno civile.
3. Previa proposta del Comitato l'assemblea generale può espellere membri che danneggiano l'immagine professionale o gli interessi dell'Associazione.
4. Il Comitato ha la possibilità di espellere membri che non onorano i propri impegni finanziari. In entrambi i casi una riammissione è possibile unicamente su proposta del Comitato e conseguente accettazione dell'assemblea generale.
5. I membri uscenti perdono ogni pretesa sugli averi dell'Associazione.

Art. 6 Membri onorari

1. Può venir eletto membro onorario chi si è distinto in modo particolare in favore dello sviluppo e conduzione dell'Associazione o che ha reso servizi straordinari.
2. La nomina a membro onorario viene decisa dall'assemblea generale su proposta del Comitato.

3. I membri onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 7 Rappresentanza ufficiale

1. I membri che intendono rappresentare l'Associazione su argomenti e temi che la riguardano devono preventivamente annunciare per iscritto l'intenzione al Comitato ed attenderne la decisione.

Capitolo III Organizzazione

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea generale;
- b) Il comitato;
- c) I revisori, risp. organo di controllo;
- d) Le commissioni incaricate di compiti particolari;
- e) La conferenza delle persone di contatto;
- f) L'edizione mensile di *swissPersona*.

Capitolo IV Assemblea generale

Art. 9 Generalità

1. L'assemblea generale è l'organo superiore dell'Associazione;
2. L'assemblea generale si tiene entro il primo trimestre dell'anno.
3. Assemblee straordinarie vengono convocate:
 - a) su decisione del Comitato;
 - b) su esplicita richiesta di almeno un quinto dei membri, indicando la o le trattande.

Art. 10 Convocazione

1. La convocazione dei membri, inclusa la lista delle trattande, viene emanata in forma scritta dal Comitato. Essa è da recapitare con un anticipo di almeno tre settimane dalla data dell'assemblea.
2. Questa regola non vale per le assemblee straordinarie.

Art. 11 Competenze

1. L'assemblea generale ha competenza per:
 - a) L'approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale;
 - b) L'approvazione del rapporto annuale;
 - c) L'approvazione dei conti finanziari dell'anno e relativo rapporto dei revisori e dell'organo di controllo;
 - d) Stabilire l'importo delle quote sociali;
 - e) Approvazione dei preventivi;
 - f) Evasione di ricorsi inoltrati da coloro la cui domanda di adesione è stata negata;
 - g) Nomina del Presidente;
 - h) Nomina del Comitato;
 - i) Nomina dei revisori, risp. dell'organo di controllo;
 - j) Decidere in merito alle proposte del Comitato;

- k) Decidere in merito alle proposte inoltrate dai membri;
- l) Espulsione di membri;
- m) Nomina di membri onorari;
- n) Revisione degli statuti;
- o) Decidere circa lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 Istanze

1. I membri hanno la possibilità di inoltrare al comitato proposte in forma scritta entro il 30 novembre. Proposte urgenti inoltrate dopo il termine del 30 novembre, su proposta del Comitato possono venir accolte e trattate dall'assemblea generale.
2. Le istanze sono da preavvisare dal Comitato e figurare sulla lista delle trattande sempre che non siano state nel frattempo ritirate dal o dai proponente/i.

Art. 13 Direzione

1. L'assemblea generale è diretta dal Presidente, in caso di impedimento dal Vice-presidente; se necessario da un Presidente del giorno.

Art. 14 Decisioni e nomine

1. Se non deciso diversamente le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano.
2. Il Presidente ha diritto di voto. In caso di parità il suo voto è decisivo.

Art. 15 Diritto di voto e di eleggibilità

1. Ogni membro dispone di un voto.
2. Per le votazioni vale la maggioranza relativa, per le elezioni la maggioranza assoluta.
3. Le decisioni concernenti modifiche richiedono una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Capitolo V Comitato

Art. 16 Funzioni

1. Il Comitato è l'organo direttore ed esecutivo dell'Associazione.
2. Si compone di:
 - a) un presidente
 - b) al massimo dieci membri
3. Nel comitato se possibile le lingue nazionali devono poter essere rappresentate.
4. Il Comitato è incaricato della gestione degli affari dell'Associazione, dell'applicazione delle decisioni assembleari, dei contatti con *swissPersona*, con il DDPS ed altre istanze e uffici.
5. I membri del Comitato sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 17 Convocazione e diritto di decisione

1. Il Comitato viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 membri dello stesso. Annualmente sono da tenersi almeno quattro sedute.
2. Il Comitato è abilitato a decidere unicamente se la riunione ordinaria è stata regolarmente convocata ed è presente la maggioranza dei membri.

Art. 18 Organizzazione

1. Il Comitato si costituisce in proprio e si compone come minimo con le seguenti funzioni e responsabilità:
 - a) Presidente;
 - b) Vice-presidente;
 - c) Segretario;
 - d) Cassiere / Protocollore;
 - e) Mutazioni / Assicurazioni;
 - f) Comunicazione / Redazione;
 - g) Comunicazione / Social media / Marketing;
 - h) Delegato presso *swissPersona* / Pensionati;
 - i) Assessori.

Art. 19 Durata del mandato

1. Il Comitato viene eletto con un mandato di quattro anni.
2. La dimissione anticipata e volontaria dal Comitato è possibile.

Art. 20 Competenze

1. Al Comitato competono i seguenti doveri e diritti:
 - a) Diritto di decisione in tutti i casi amministrativi dell'Associazione come pure la rappresentanza dell'Associazione presso gli enti ufficiali dell'Amministrazione federale e altre istanze;
 - b) Preparazione e verifica dei temi da sottoporre all'assemblea generale;
 - c) Convocazione di un'assemblea generale e della conferenza delle persone di contatto;
 - d) Cura degli affari che non rientrano nelle competenze dell'assemblea generale;
 - e) Cura di casi che rientrano nelle competenze dell'assemblea generale per quanto speciali ed urgenti da presentare per l'approvazione all'assemblea generale;
 - f) Allestire il rapporto annuale ed il preventivo finanziario;
 - g) Convocazione di commissioni speciali e delegazioni per conferenze e con Uffici federali;
 - h) Ammissione di membri;
 - i) Fissa il montante delle indennità;
 - j) Nel caso di una funzione vacante in seno al comitato, è autorizzato di propria iniziativa a rimpiazzarla ed in occasione della prossima assemblea generale chiederne la conferma / elezione.
 - k) Può disporre di un importo massimo corrispondente al 10% delle entrate dell'anno contabile in favore di investimenti importanti per l'associazione.

Art. 21 Firma

1. Il Presidente, se impedito il Vice-presidente, ed il Segretario dispongono del diritto di firma legale; per le finanze con il cassiere.
2. Per gli affari interni all'Associazione i membri del comitato firmano individualmente gli atti di loro competenza.

Capitolo VI Organi di controllo

Art. 22 Revisione dei conti

1. L'assemblea generale elegge per la durata di quattro anni due revisori risp. organi di controllo ed un supplente. Sono eleggibili:
 - a) membri dell'Associazione;
 - b) una fiduciaria
2. I revisori risp. organi di controllo, verificano almeno una volta all'anno la tenuta dei conti dell'Associazione e redigono il rapporto che il Comitato dovrà in seguito sottoporre all'assemblea generale. Il Comitato è autorizzato ad effettuare ad ogni momento una revisione interna della cassa.
3. I revisori risp. organo di controllo eseguono la revisione in collaborazione con il cassiere e vengono convocati all'assemblea generale.
4. Per la loro prestazione i revisori ricevono la stessa indennità dei membri del Comitato.

Capitolo VII Commissioni

Art. 23 Generalità

1. Per la verifica ed il trattamento di casi particolari il Comitato può formare delle commissioni.
2. Assolvono il loro mandato su direttive del Comitato o dell'assemblea generale.
3. Di regola in seno ad una commissione il Comitato dev'essere rappresentato.
4. Le commissioni si costituiscono autonomamente.
5. Al termine dei lavori il responsabile redigerà un rapporto all'attenzione del Comitato o dell'assemblea generale.
6. Per la loro prestazione i membri di una commissione ricevono la stessa indennità dei membri del Comitato.

Capitolo VIII Persone di contatto - conferenza

Art. 24 Mansionario

1. Le persone di contatto assicurano il collegamento tra i membri (base) ed il Comitato.

Art. 25 Convocazione

1. La conferenza delle persone di contatto viene convocata a dipendenza delle necessità.

Art. 26 Competenze

1. La conferenza delle persone di contatto ha unicamente carattere informativo e non ha diritto di decisione.

Capitolo IX Pubblicazioni

Art. 27 Giornale – Internet – Social Media

1. Il mensile di *swissPersona* è l'organo ufficiale dell'Associazione; è distribuito a tutti i membri.
2. L'associazione dispone di un sito Internet.
3. Se necessario i membri vengo informati via posta Elettronica.
4. Se necessario l'Associazione installa sull'attuale piattaforma Social Media un Account in favore della propaganda di reclutamento di membri.

Capitolo X Finanze

Art. 28 Averì dell'Associazione

1. Gli averi dell'Associazione sono costituiti dalla Cassa generale.

Art. 29 Fonti d'entrata

1. La Cassa generale è alimentata da:
 - a) quote annue dei membri;
 - b) contributi straordinari;
 - c) redditi.

Art. 30 Passivi

1. I passivi dell'Associazione sono coperti unicamente dai propri averi.
2. Per la copertura delle uscite dell'Associazione ogni membro è chiamato a versare una quota annua il cui ammontare è fissato dall'assemblea generale.
3. La quota annua per le vedove/i di membri deceduti, dei pensionati o ex membri può essere adattata.
4. L'anno contabile è l'anno civile.
5. La quota sociale è da versare entro la fine di gennaio dell'anno contabile.
6. Richiami inoltrati fino all'espulsione: con il 2° richiamo viene addebitato un supplemento di Fr. 10.- per le spese amministrative. Competente è il cassiere in collaborazione con il tenitore delle mutazioni.
7. Le spese postali sono a carico del membro.

Art. 31 Decesso

1. In caso di decesso di un membro, il Comitato, sempre che sia informato per tempo si preoccupa della forma di omaggio al defunto e di una eventuale presenza alla cerimonia di commiato.

Art. 32 Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione gli averi rimanenti verranno confidati a *swissPersona* in favore di una futura nuova associazione professionale.
2. Dopo 10 anni il capitale viene assorbito da *swissPersona*.
3. L'Associazione copre con un massimo corrispondente alla somma dei suoi averi.

Capitolo XI Servizi giuridici

Art. 33 Consigli giuridici

1. I membri dell'Associazione hanno la possibilità di ottenere in forma gratuita informazioni giuridiche come dal «Reglement über Rechtsberatung» di swiss*Persona*.

Capitolo XII Assicurazioni

Art. 34 Generalità

1. L'Associazione stipula con una compagnia di assicurazione riconosciuta una polizza collettiva combinata per la RC professionale e privata, una protezione giuridica di RC professionale e una di copertura degli occupanti auto.

Art. 35 Adesione

1. L'adesione a queste assicurazioni è facoltativa.

Art. 36 Riscossione dei premi

1. La riscossione dei premi ed i contatti con la compagnia di assicurazione avvengono tramite il membro di Comitato responsabile.
2. La riscossione dei premi delle assicurazioni facoltative avviene contemporaneamente alle quote sociali.

Art. 37 Pretese

1. Pretese assicurative sono da annunciare al più presto al membro di Comitato responsabile.

Capitolo XIII Revisione degli statuti

Art. 38 Maggioranza qualificata

1. Modifiche degli statuti necessitano dell'approvazione da parte della maggioranza dei due terzi dei membri presenti all'assemblea generale.

Capitolo XIV Scioglimento dell'Associazione

Art. 39 Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione necessita dell'approvazione della maggioranza dei tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.

Capitolo XV Base legale

Art. 40 Base legale

1. Per ogni vertenza fa stato la versione in lingua tedesca del presente statuto.

Capitolo XVI Disposizioni transitorie

Art. 41 Disposizioni transitorie

1. I presenti statuti sostituiscono la versione del 27.08.2020.
2. Approvati dalla 85esima assemblea generale del 22.03.2024 entrano immediatamente in vigore.

9000 San Gallo, 22.03.2024

ASSOCIAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

Presidente

Segretario



Laurent Egger



Brice Käslin

I presenti statuti sono stati ratificati su incarico della direzione di swissPersona ed in sintonia con gli statuti centrali.

3000 Bern,

swissPersona

Presidente centrale

Segretario centrale

Markus Meyer

Étienne Bernard